

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4389

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MENSURATI

Presentata il 1° dicembre 1989

Ulteriori interventi per Roma capitale della Repubblica

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vicenda di Roma capitale prende l'avvio con una iniziativa del Parlamento, il quale approvò, praticamente all'unanimità, una risoluzione conclusiva di grande respiro sui temi della realizzazione e dello sviluppo della città capitale. Lo stesso Parlamento ha disposto finanziamenti, per i provvedimenti urgenti inerenti a Roma capitale, a partire dalla finanziaria 1986 e, anno per anno, fino alla finanziaria 1990 ha previsto ulteriori finanziamenti, come dalla tabella allegata, per un importo complessivo di lire 1.250 miliardi, comprendente anche gli stanziamenti per il triennio 1990, 1991 e 1992 (se la finanziaria, che è all'approvazione del Parlamento, non subirà modificazioni).

A fronte di queste disponibilità, solo 30 miliardi (25 del 1986 e 5 a valere sul fondo per il 1987) sono stati destinati con la legge 29 ottobre 1987, n. 453, mentre i rimanenti 170 miliardi del 1987 sono andati definitivamente perduti.

Per il 1990, il 1991 e il 1992 (lire 650 miliardi) occorre ora attendere l'approvazione della legge organica per Roma (sono all'esame del Parlamento un disegno di legge del Governo e diverse proposte di legge ad iniziativa di parlamentari di diversi gruppi). Si rischia invece di perdere lo stanziamento del 1988 e del 1989, che ammonta complessivamente a lire 400 miliardi, se non si provvede con un decreto-legge o con l'approvazione di una legge *ad hoc*. Ed insieme a questi fondi svanisce l'occasione per Roma di ottenere altre provvidenze, e non solo di carattere finanziario, che erano state previste dal decreto del Governo e definite nel corso dei lavori della Commissione ambiente della Camera dei deputati.

Il decreto-legge, decaduto il 13 settembre 1989 e non più reiterato, è stato presentato la prima volta nel 1988 (decreto-legge n. 552 del 1988); poi è stato ripresentato più volte nel corso del 1989 (n. 67 del 1989; n. 165 del 1989; n. 253

del 1989). Il decreto-legge n. 253 del 1989 prevedeva, in particolare: un contributo straordinario di lire 160 miliardi per lo SDO e l'Appia Antica; lire 38 miliardi per il triennio 1989-91 per far fronte all'inquinamento atmosferico; lire 50 miliardi per il centro congressuale; lire 70 miliardi per la rilocalizzazione delle caserme Cavour e Montezemolo, ubicate in Prati e destinate come sede di uffici di organi giurisdizionali; lire 160 miliardi per i beni culturali e ambientali (patrimonio archeologico, ed in modo specifico Galleria Borghese, Palazzo Senatorio); lire 20 miliardi per interventi di edilizia universitaria per la Sapienza e Tor Vergata; lire 10 miliardi per il trasferimento del liceo Chateaubriand, in cambio della destinazione pubblica di Villa Strohlfern.

Il decreto prevedeva inoltre, tenuto conto degli emendamenti approvati in Commissione, il passaggio al demanio comunale di Palazzo Braschi ed il recupero dei Casali Strozzi.

Nello stesso decreto era infine previsto l'ampliamento dell'aeroporto dell'Urbe e il rinnovo della concessione dell'aeroporto di Fiumicino.

Il lavoro svolto in Commissione si è concluso con un consenso generale sui contenuti del decreto, fatti salvi i diversi pareri sui temi aeroportuali e sull'esproprio della parte ancora privata di Villa Ada.

Il relatore ha inoltre proposto l'utilizzazione dei 150 miliardi di lire del 1989. Il Governo non ha ritenuto di reiterare il provvedimento. L'iniziativa della presente proposta di legge è quella di proporre all'esame del Parlamento i contenuti del decreto-legge, enucleando quelli sui quali c'è un'ampia convergenza e integrandolo con l'iniziativa di esproprio di Villa Ada, con il trasferimento a titolo gratuito al comune di Roma degli edifici e delle relative aree di pertinenza della caserma Sani (250 miliardi) e con gli stanziamenti previsti per il 1989 (150 miliardi).

ANNI

	86	87	88	89	90	91	92
86	25	175	250				
87		175	250				
88			250	250	250		
89				150	250	150	
90					150	250 (*)	250 (**)

LEGGI FINANZIARIE

(*) Per il 1991 parte del finanziamento previsto pari a lire 100 miliardi è condizionato al verificarsi di un aumento di entrate.

(**) Per il 1992 il finanziamento è condizionato al verificarsi di un aumento di entrate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 310 miliardi per l'avvio della realizzazione del sistema direzionale orientale di Roma, dei parchi ed in particolare del parco archeologico dell'Appia, ancorché in dipendenza dell'adozione del piano regionale, nonché delle infrastrutture connesse e per i necessari espropri. A tal fine il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, promuove un'intesa tra il comune di Roma e tutti gli altri soggetti pubblici e privati competenti alla realizzazione di interventi per le predette finalità. L'intesa, approvata dal Consiglio comunale di Roma, tenuto conto della predetta autorizzazione di spesa e delle risorse già disponibili nei singoli bilanci o programmi, definisce interventi e tempi di realizzazione, dando priorità a quelli di accessibilità di urbanizzazione e per le pubbliche forniture, nonché all'avvio di un comparto del sistema direzionale. Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, del Ministro per i problemi delle aree urbane, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al riparto dell'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo tra i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi individuati nell'intesa. Il decreto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, necessità ed urgenza delle opere da realizzare. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono altresì definite modalità per l'alienazione e la sdemanializzazione dei beni da di-

smettere siti nell'area metropolitana di Roma ai fini della loro riutilizzazione.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 160 miliardi a carico delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 1585 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1989, quanto a lire 150 miliardi nel 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia ».

ART. 2.

1. Considerata l'urgenza di diminuire il livello dell'inquinamento atmosferico ed acustico a tutela della salute e del patrimonio monumentale, è concesso al comune di Roma il contributo straordinario di lire 38 miliardi per la realizzazione di un programma speciale per il trasporto pubblico e per le attività di servizio delle aziende comunali a trazione elettrica o ad alimentazione a batteria ovvero a motore termico con alimentazione a gas metano, delle relative infrastrutture di sosta e scambio, nonché per interventi di sistemazione delle relative sedi privilegiate, per opere di alleggerimento e fluidificazione del traffico veicolare nelle aree da destinare a verde e per impianti di monitoraggio.

2. La concessione del contributo è subordinata all'adozione del programma entro il 31 dicembre 1989 ed è disposta con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente.

3. I mezzi di trasporto di cui al presente articolo debbono essere accessibili al piano stradale.

4. All'onere di lire 38 miliardi derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede:

a) quanto a lire 8 miliardi, di cui lire 4 miliardi per l'anno 1989 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Incentivi finalizzati alla riconversione a gas metano di trasporti pubblici urbani nei centri storici »;

b) quanto a lire 30 miliardi, di cui lire 3 miliardi per l'anno 1989, lire 7 miliardi per l'anno 1990 e lire 20 miliardi per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno ».

ART. 3.

1. All'Ente autonomo esposizione universale di Roma è concesso un contributo straordinario di lire 45 miliardi per l'anno 1989 da destinare al restauro, al recupero, all'adeguamento, alla ristrutturazione e all'ammodernamento, ivi compresi i servizi tecnologici e telematici, di strutture di sua proprietà già utilizzate per finalità congressuali ed espositive.

2. È concesso un contributo straordinario di lire 5 miliardi al comune di Roma per l'anno 1989 da destinare al piano di fattibilità del nuovo sistema congressuale ed espositivo della città di Roma e alle progettazioni di massima.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede a carico delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 7550 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1989.

ART. 4.

1. Gli edifici e relative aree di pertinenza delle caserme « Cavour » e « Montezemolo », ubicate nella città di Roma, sono destinati a sedi di uffici di organi giurisdizionali. I termini e le modalità relativi al mutamento di destinazione d'uso dei predetti immobili, nonché all'eventuale cessione delle aree necessarie per la rilocalizzazione delle strutture militari, saranno definiti mediante apposita convenzione da stipulare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, il Ministro della difesa, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro delle finanze, il Sindaco del comune di Roma e i Sindaci degli altri comuni interessati.

2. Per consentire la ricollocazione delle caserme di cui al comma 1, in aggiunta ad ogni altra eventuale risorsa disponibile per il medesimo scopo, è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi per l'anno 1989.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 8002 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1989 e si applicano le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni ed integrazioni, e del quinto comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

ART. 5.

1. Gli edifici e relative aree di pertinenza della caserma Sani, del magazzino vestiario di via Principe Amedeo e del

magazzino viveri di via Turati, ubicati nella città di Roma, sono trasferiti a titolo gratuito al comune di Roma, previa individuazione, con apposita convenzione da stipulare tra il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega il Ministro per i problemi delle aree urbane, il Ministro della difesa, il Ministro delle finanze ed il Sindaco di Roma, di altre aree idonee in Roma, località Cecchignola, da trasferire a titolo gratuito dal comune allo Stato per la rilocalizzazione delle infrastrutture predette.

2. Per la realizzazione delle nuove infrastrutture è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi. La relativa assegnazione è iscritta nel capitolo 4005 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1990.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione per il 1990 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia ».

ART. 6.

1. Per l'immediata realizzazione di interventi sui beni culturali esistenti nella città di Roma è autorizzata la spesa complessiva, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, di lire 160 miliardi, di cui 30 miliardi per il 1989, lire 30 miliardi per il 1990 e lire 10 miliardi per il 1991 da destinare alla soprintendenza archeologica di Roma per interventi sul patrimonio archeologico; lire 24 miliardi per il 1989, lire 24 miliardi per il 1990 e lire 12 miliardi per il 1991, da destinare alla soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Roma per interventi sui beni architettonici ivi compresa la Galleria Borghese per non meno di lire 10

miliardi; lire 3 miliardi per il 1989, lire 3 miliardi per il 1990 e lire 4 miliardi per il 1991 alla soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma per interventi sui beni artistici e storici. Si applicano le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 92. Per lire 6 miliardi per il 1989, lire 6 miliardi per il 1990 e lire 8 miliardi per il 1991, il finanziamento è destinato al comune di Roma per interventi sul palazzo Senatorio.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 63 miliardi per il 1989, a lire 63 miliardi per il 1990 ed a lire 34 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento di progetti in attuazione di piani paesistici regionali ».

3. Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è istituita, con sede in Roma e competenza per il territorio comunale, la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma, senza incremento delle dotazioni organiche di personale del Ministero per i beni culturali e ambientali e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale. Il numero complessivo delle soprintendenze archeologiche per i beni artistici e storici, per i beni ambientali e architettonici, ivi comprese le soprintendenze miste, resta determinato in settanta.

4. La proprietà dell'immobile denominato « Palazzo Braschi », attualmente destinato a sede del Museo di Roma, è trasferita a titolo gratuito al comune di Roma, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all'amministrazione statale.

ART. 7.

1. Per interventi di edilizia universitaria volti alla creazione di un insediamento scientifico-didattico integrato in connessione alla realizzazione, da parte della regione Lazio, di un immobile da assegnare all'istituto per il diritto allo studio, è concesso all'università di Roma « La Sapienza » il contributo di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

2. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge 25 giugno 1985, n. 331, quale ulteriore contributo per il potenziamento delle strutture edilizie, è assegnata all'università di Roma « Tor Vergata » la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Il termine previsto nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1979, n. 122, è prorogato al 18 aprile 1992.

3. Per la realizzazione delle opere delle università statali della Tuscia e di Cassino si applica l'articolo 7 della legge 3 aprile 1979, n. 122.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 8554 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per i medesimi anni, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

ART. 8.

1. Il Ministero delle finanze è autorizzato ad acquistare un'area ubicata nel territorio del comune di Roma, necessaria per la costruzione di un edificio da destinare a sede del liceo Chateaubriand, al prezzo che sarà determinato dal competente ufficio tecnico erariale. Al relativo onere, valutato in lire 10 miliardi, si provvede a carico della disponibilità in

conto residui del capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1989.

2. Per la realizzazione dell'edificio di cui al comma 1 il Ministero degli affari esteri, previa intesa con le competenti autorità del Governo francese, che assume a proprio carico gli oneri relativi, è autorizzato ad affidare le opere in concessione ad una società a prevalente partecipazione statale, in deroga alla legge 8 agosto 1977, n. 584, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera e), della stessa legge. A tale fine il Ministero degli affari esteri si avvale della collaborazione del Ministero dei lavori pubblici.

3. Le somme corrisposte ai sensi del comma 2 affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

4. Le modalità e la durata di utilizzazione del complesso immobiliare, destinato a sede del liceo Chateaubriand, saranno regolate da apposita convenzione.

ART. 9.

1. Le aree ancora di proprietà privata del comprensorio di Villa Ada in Roma sono espropriate e assegnate al patrimonio del comune di Roma per essere destinate a parco pubblico con modalità di fruizione tali da garantire l'integrità del patrimonio naturale, paesistico e culturale del comprensorio. Il comune di Roma è tenuto ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di gestione e manutenzione di Villa Ada che ne salvaguardi le caratteristiche peculiari di « villa rustica inglese », compatibilmente con le esigenze di fruizione da parte dei cittadini. Ai proprietari delle aree è corrisposta un'indennità, determinata a norma dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli

articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

2. È assegnato al comune di Roma un contributo straordinario di lire 30 miliardi per l'esproprio, nonché per la sistemazione a parco pubblico, delle aree di cui al comma 1. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 1989 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale nonché per il finanziamento di progetti di attuazione di piani paesistici regionali ».